



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

**ORDINANZA RESPONSABILI / 51
Del 16/12/2022**

OGGETTO:

**MISURE EMERGENZIALI PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) E LIMITAZIONI
ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DAL 1/10/2022 AL 30/4/2023**

IL SETTORE LAVORI PUBBLICI\RESPONSABILE

D'ALESIO MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
**MISURE EMERGENZIALI PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) E LIMITAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE VEICOLARE DAL 1/10/2022 AL 30/4/2023**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE
LAVORI PUBBLICI**

Premesso che

l'area geografica della Pianura Padana è caratterizzata da condizioni meteo climatiche, morfologia, alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;

la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 – 2013, nell'agglomerato di Bologna, è stato superato il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal D.Lgs. 155/2010; sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m³ per un numero di giornate superiore al limite normativo, fissato in 35;

nel corso degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sono stati rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m³ per l'inquinante PM10 rispettivamente per un numero di 18, 32, 42 e 29 giornate di sforamenti;

Visti

la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Atteso che

il PAIR Piano Aria Integrato Regionale 2020 approvato con Deliberazione n. 115 del 11/04/2017 dell'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;

tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

in data 25 luglio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 5 giugno 2017, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana ha pronunciato la sentenza del 10/11/2020

riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ed in particolare per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 che, in Emilia-Romagna, riguarda le zone della Pianura est e della Pianura ovest;

con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 33 e 189 del 2021 sono state approvate misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell'aria finalizzate all'attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e al conseguimento, in tempi rapidi, del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;

Rilevato che

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1523 del 02/11/2020 è stato prorogato il PAIR 2020 fino al 31/12/2021;

nel 2021 è stata avviata la procedura di pianificazione del nuovo Piano integrato dell'Aria che prevede, come primo adempimento, l'adozione del documento strategico programmatico;

nelle more dell'approvazione del nuovo piano è necessario mantenere in vigore le prescrizioni del PAIR 2020, al fine di garantire la tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini;

pertanto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021 sono state prorogate le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all'approvazione del nuovo Piano;

con medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021 è stato stabilito che le disposizioni relative all'obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, differite dal punto 2 del dispositivo della propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 33/2021, non trovino attuazione fino al 31/12/2022 e sono state confermate tutte le ulteriori misure previste dalla medesima propria deliberazione n. 33/2021;

Visti

rt. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR relativo alla regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per il riscaldamento ad uso civile;

l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni dell'agglomerato di Bologna nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati alle stazioni di monitoraggio;

la Delibera di Giunta Regionale 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)", che:

◦ coordina quanto disciplinato dal PAIR con le misure aggiuntive previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", con particolare riferimento all'articolazione delle misure emergenziali ed alla regolamentazione degli impianti a biomassa per il riscaldamento ad uso civile;

approva, in attuazione dell'art. 2 comma 1 del richiamato Accordo, misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020 definendo, fra l'altro, il divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle"

I
,
a

Considerato che

il Comune di Argelato è compreso nell'agglomerato di Bologna ed è posto ad un'altitudine inferiore dei 300 m s.l.m., e pertanto è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 26 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e delle disposizioni della DGR n. 1412/2017, così come aggiornate dalla L.R. n. 14/2018 e dalle DGR n.33/2021 e n. 189/2021;

il "PAIR 2020 (Relazione generale)", all'art. 9.1.3.4, ed il "*Nuovo accordo di programma*", pongono in capo al Argelato l'adozione di una serie di misure volte a contenere il fenomeno delle emissioni di gas inquinanti degli impianti termici;

la DGR n. 33 del 13/01/2021 "*Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria*", prevede il prolungamento al 30 aprile delle misure strutturali ed emergenziali;

Vista inoltre la DGR n. 189/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";

Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13 gennaio 2021 che prolunga al 30 aprile 2020 le misure strutturali ed emergenziali ed aumenta il numero di domeniche ecologiche, oltre a modificare il meccanismo per l'adozione delle misure di allarme smog;

Richiamata la Legge Regionale n.11 del 03.08.2022, art 36, che stabilisce all'art. 36 "..Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli

1. L'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 3 nei comuni delle

zone "Pianura ovest" e "Pianura est" con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei

veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, è

prorogata sino all'attivazione del servizio "MOVE IN" di cui alla deliberazione di Giunta n. 745 del 16 maggio

2022 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione

emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria..."

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che recepisca quanto previsto dai sopraccitati atti;

Richiamati

- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- l'Allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 186 del 7 novembre 2017;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- le Norme tecniche di attuazione del PAIR;
- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" sottoscritto il 09/06/2017 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- il Regolamento Regionale n. 3/2017;
- il Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, in particolare il Capo IV "Salubrità dell'aria";
- il Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di lasciare il motore acceso quando il veicolo non è in circolazione dinamica, quando ci si trovi incolonnati al passaggio a livello in attesa della riapertura e comunque in qualunque circostanza in cui il traffico risulti bloccato;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;

Stabilito che le aree del territorio soggette a limitazioni vengono individuate nei centri abitati principali, Argelato capoluogo e la frazione di Funo, escludendo dai provvedimenti in oggetto le zone che, seppur individuate come centro abitato, non sono sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale e più precisamente:

- zone industriali di Funo e Argelato;
- Centergross;
- Volta Reno;
- Casadio;
- Malacappa

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

fino all'approvazione del nuovo Piano Aria Integrato Regionale, il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) sulle aree del centro abitato di **Funo** (frazione del comune di Argelato) individuate nella porzione di territorio comunale a sud della Trasversale di Pianura (ex SP3, ora SS253 bis), dal 01/10/2022 al 30/04/2023 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì**, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore:

- 1) veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1, ed EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive
- 2) veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO, EURO 1 non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- 3) veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- 4) veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive (dal 1 Gennaio 2023);
- 5) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- 6) veicoli diesel EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive (dal 1 Gennaio 2023);
- 7) ciclomotori e motocicli PRE EURO, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

B) sulle aree del centro abitato di **Funo** (frazione del comune di Argelato) individuate nella porzione di territorio comunale a sud della Trasversale di Pianura (ex SP3, ora SS253 bis), tutte le **domeniche e festivi** dal 01/10/2022 fino al 30/04/2023, dalle 8.30 alle 18.30, ad esclusione delle giornate di martedì 01.11.2022, giovedì 8.12.2022, domenica 25.12.2022, lunedì 26.12.2022, domenica 01.01.2023, venerdì 6.01.2023, domenica 09.04.2023, lunedì 10.04.2023 e martedì 25.04.2023, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore:

- 1) veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1, ed EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive
- 2) veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO, EURO 1 non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- 3) veicoli GPL/Diesel o metano/Diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- 4) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive alla direttiva 99/96 Fase III oppure riga B2 o C e successive;
- 5) ciclomotori e motocicli PRE EURO, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

C) sulle aree del centro abitato di **Argelato capoluogo**, dal 01/10/2022 al 30/04/2023 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì**, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore:

- 1) veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- 2) veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- 3) veicoli diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- 4) veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive (dal 1 Gennaio 2023);
- 5) ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

D) sulle aree del centro abitato di **Argelato capoluogo**, tutte le **domeniche e festivi** dal 01/10/2022 fino al 30/04/2023, dalle 8.30 alle 18.30, ad esclusione delle giornate di martedì 01.11.2022, giovedì 8.12.2022, domenica 25.12.2022, lunedì 26.12.2022, domenica 01.01.2023, venerdì 6.01.2023, domenica 09.04.2023, lunedì 10.04.2023 e martedì 25.04.2023, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore:

- 1) veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- 2) veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- 3) veicoli diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- 4) veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive (dal 1 Gennaio 2023);

- 5) ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

ORDINA INOLTRE

E) le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

- 1) il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
- 2) l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- 3) il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all'art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- 4) l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

F) l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel periodo 01/10/2022 – 30/04/2023, e comunque limitatamente al periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpa nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpa e fino al successivo giorno di controllo incluso:

- 1) in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";
- 2) in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi: 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6); 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
- 3) in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di giorni smog alarm. Dell'attivazione/cessazione delle presenti misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione.

Le misure emergenziali sono:

1.1 il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore.

Dai blocchi della circolazione di cui al presente punto sono esentati i seguenti veicoli:

- 1) veicoli con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive
- 2) veicoli con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 5 o successive
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive

1.2 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) di combustioni all'aperto

1.3 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso

1.4 divieto di spandimento dei liquami zootecnici ad esclusione degli spandimenti con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo

1.5 potenziamento dei controlli che, comunque, dovranno essere almeno 300 all'anno.

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A), B) e C) i seguenti veicoli :

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti;
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sul territorio comunale di Argelato i seguenti itinerari sono comunque sempre esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):

- via Lame
- SP3 "Trasversale di Pianura"
- SP87 "Nuova Galliera"

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano :

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2-a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale,
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere

muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;

4a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;

5) carri funebri e veicoli al seguito;

6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;

6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;

7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)

8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);

9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;

9-a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;

9-b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);

13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;

14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;

16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;

17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida;

18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;

19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate;

20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;

21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni di cui si è in possesso e di esibire, su richiesta, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

DISPONE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati per garantirne la tempestiva divulgazione:

Che la comunicazione delle misure emergenziali dovrà essere data in modo tempestivo attraverso il sito istituzionale del Comune di Argelato ed, eventualmente, attraverso le altre forme di comunicazione a disposizione dello stesso Ente.

La Regione ed ARPAE, anche attraverso il sito di Liberiamo l'Aria, daranno comunicazione nelle forme da Loro ritenute più opportune.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso

